

Omologazione risultati gare del 26/1/2013 - 11° giornata di ANDATA - 1° Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
MOGLIANO RUGBY SSD ARL (Posticipata al 27/01/2013)	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	16 - 11	(1- 1)	Sig. DAMASCO C.
RUGBY VIADANA S.R.L. SSD	-POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	50 - 15	(8- 2)	Sig. SPADONI A.
L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL	-CROCIATI RUGBY FC SSD SRL	29 - 25	(4- 3)	Sig. MITREA M.
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	-M-THREE RUGBY SAN DONA'	19 - 13	(1- 1)	Sig. VIVARINI G.
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	-ESTRA R.C. I CAVALIERI PRATO	29 - 26	(2- 4)	Sig. TRAVERSI S.
RUGBY REGGIO ASD (Vedi Delibera)	-CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L.	29 - 33	(4- 5)	Sig. SIRONI D.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OB.
RUGBY VIADANA S.R.L. SSD	46	11	10	0	1	41	287	110	177	0	11
ESTRA R.C. I CAVALIERI PRATO	44	11	9	0	2	36	291	111	180	0	11
CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L.	43	11	9	0	2	45	333	188	145	0	11
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	33	11	7	0	4	26	256	145	111	0	11
MOGLIANO RUGBY SSD ARL	31	11	7	0	4	23	210	172	38	0	11
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	31	11	7	0	4	15	226	179	47	0	11
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	24	11	5	0	6	17	209	254	-45	0	11
M-THREE RUGBY SAN DONA'	21	11	4	0	7	13	151	182	-31	0	11
RUGBY REGGIO ASD	20	11	4	0	7	16	154	262	-108	0	11
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	17	11	3	0	8	17	187	260	-73	0	11
L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL	8	11	1	0	10	10	104	352	-248	0	11
CROCIATI RUGBY FC SSD SRL	3	11	0	0	11	8	123	316	-193	0	11

DELIBERA GARA "RUGBY REGGIO ASD/RUGBY CALVISANO SSD ARL" del 26/1/2013

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto del Sig. SIRONI Domenico, arbitro della gara in oggetto, che lo stesso si infortunava procurandosi uno stiramento inguinale costringendolo ad abbandonare il campo al 37° del 2° tempo;

Considerato che, sempre dal referto medesimo, risulta che la conduzione della gara veniva affidata dal 37° minuto del 2° tempo al Sig. ROSSI Gianluigi, in qualità di 1° Giudice di Linea de signato dalla F.I.R.;

omologa la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo di 29 a 33 (mete 4 - 5) in favore del Rugby Calvisano SSD ARL.

(Avv. Michele Carlotto)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **AMENTA MIRKO**, della CROCIATI RUGBY FC SSD SRL, espulso temporaneamente al 32° del 1° tempo
- **BARBIERI ANDREA**, della RUGBY VIADANA S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo
- **CICCHINELLI GABRIELE**, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 19° del 1° tempo
- **DE MARCHI ANDREA**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 40° del 2° tempo
- **FAVARO FRANCESCO**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 29° del 1° tempo
- **MANDELLI ROBERTO**, della CROCIATI RUGBY FC SSD SRL, espulso temporaneamente al 34° del 2° tempo
- **MENON FRANCESCO**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 23° del 2° tempo
- **SALA GIACOMO**, della AMATORI RUGBY SAN DONA SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 40° del 1° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **HEHEA KELEKOLIO PAINO**, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 39° del 1° tempo
- **KEOGH NEILUS JOHN**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 22° del 2° tempo
- **NAKA LAERT**, della MOGLIANO RUGBY SSD ARL, espulso temporaneamente al 39° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 4° Cartellino Giallo

- **SUTTO MICHELE**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 13° del 1° tempo

ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART. 90 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **FILIPPUCCI CARLO**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso al 15° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. K) (PUGNI reiterato, TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 026/02 lett. A) (CIRC.AGGR.COLPO ALLA TESTA), **QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 28/01/2013 al 24 Febbraio 2013 compresi)**
- **SUTTO MICHELE**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 13° del 1° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 28/01/2013 al 3 Febbraio 2013 compresi)**

Segue

OPPOSIZIONE MONITORIA RUGBY CALVISANO SRL

Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 78 e segg. Regolamento di Giustizia, presentato dal Presidente della società Rugby Calvisano srl Sig. Gianluigi Vaccari, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Letinic e Daniela Vaccari del Foro di Brescia, per conto e nell'interesse del proprio giocatore sig. Luigi Ferraro avverso la sanzione di 7 mesi di squalifica (dal 10/1/2013 al 9/8/2013) per la violazione del disposto degli artt. 26/1 lettera k, (pugno) 26/2 lettera a) e b) Rdg, comminata nella riunione del 9 gennaio 2013, comunicato ECC/10/GS, verificati i requisiti di cui all'art. 80 del Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.

Nel merito la ricorrente società, in un lungo e molto ben articolato ricorso propone opposizione per i seguenti motivi, necessariamente sintetizzati in considerazione della loro lunga esposizione:

1) Inammissibilità del reclamo proposto dalla società Rugby Viadana 1970 S.r.l.

Preliminarmente si evidenzia l'impossibilità per gli scriventi di verificare la corrispondenza del reclamo proposto dalla società Rugby Viadana 1970 S.r.l. ad un "modello legale" non essendo rinvenibile nel corpo normativo pubblicato e consultabile sul sito ufficiale della Federazione l'art. 84 del R.O. richiamato dall'art. 77 comma 1) lett. d) Reg. Giust.. Unica indicazione precisa riguardante il reclamo proposto ex art. 77 comma 1 lett. b) Reg. Giust. concerne la modalità di presentazione del medesimo: l'art. 72 comma 3 Reg. di Giust., infatti, dispone che questo debba essere presentato a mezzo telegramma. Del tutto diversamente, da quanto emerge dalla decisione qui opposta, il reclamo è stato proposto dalla società Rugby Viadana 1970 S.r.l. a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo raccomandata, strumenti non contemplati dal predetto art. 72 comma 3 Reg. Giust.

2) Eccessività della pena: erronea valutazione del fatto, omessa valutazione dell'assenza di precedenti; erroneo riconoscimento delle aggravanti contestate; mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 10 comma 2 Reg. Giust.**3) Note procedurali.**

L'art. 72 comma 3 Reg. di Giust., in tema di reclamo proposto nelle ipotesi di cui all'art. 77 comma 1 lett. b) reg. Giust., prevede che il Giudice Sportivo, ricevuti tempestivamente i mezzi di prova indicati nel reclamo introduttivo, trasmetta gli stessi al Procuratore Federale per le necessarie indagini. Tale previsione non contempla, a parere degli scriventi, la possibilità per il Giudice di esimersi da tale onere, nemmeno qualora dovesse ritenere esaustivo quanto già in suo possesso. Dalla mancata osservanza di tale disposizione, consegue l'impossibilità per il Procuratore Federale di partecipare al procedimento, con conseguente nullità degli atti eventualmente formati.

Sin qui la società opponente.

Il Giudice Sportivo osserva.

- 1) Riguardo al primo motivo di doglianza, è opportuno ricordare che il disposto dell'art. 72 punto 3) del Rdg nelle ipotesi di cui all'art. 77 comma 1 lettera b) prevede sì la proposizione del reclamo con telegramma da spedirsi entro il terzo giorno successivo alla gara con riserva di indicare i mezzi di prova entro il termine di trenta giorni, ma, all'evidenza, tale modalità è stata dal legislatore inserita per dare tempo e modo di poter suffragare con prove il proprio assunto, immediato, ma nulla impedisce che la documentazione probante (id est ripresa filmata ed altro) sia presentata/depositata dalla reclamante direttamente, entro il termine di tre giorni, presso gli Uffici dell'Organo Giudicante.

Ed è proprio quello che, in perfetta aderenza a quanto sopra detto, ha fatto la società Rugby Viadana.

Si ricorda infatti che la gara è stata disputata il 23 dicembre 2012, e dopo la mail certificata del 24 stesso mese, il giorno 27 dicembre 2012 – secondo giorno utile – la società Viadana ha depositato presso l'Ufficio del Giudice Sportivo, prot. 788, lettera raccomandata a mano datata 24.12.2012, cui era allegata la ripresa filmata; successivamente il 7 gennaio 2013 detta società ha fatto pervenire anche i certificati dell'Ospedale di Treviso, analiticamente riportati dal GS nel suo provvedimento del 9 gennaio ora oggetto di opposizione.

Per ciò che concerne la difficoltà di reperire il disposto dell'articolo 84 R.O. essa è presto superata dalla circostanza, nota a tutte le Affiliate da tempo, che lo stesso è stato trasfuso parola per parola nel vigente articolo 8 del Regolamento Attività Sportiva.

Pertanto, il reclamo presentato dal Viadana, ai sensi della normativa sopra richiamata, è del tutto regolare e la specifica doglianza della ricorrente non è fondata.

Relativamente al secondo motivo e cioè l'eccessività della pena, il GSN osserva innanzi tutto che la circostanza dell'assenza di precedenti sanzioni (cd. Recidiva) viene SEMPRE presa in considerazione dal giudicante come componente essenziale della stessa valutazione in via di formazione.

Nello specifico il GSN ha ritenuto che un gesto così plateale, gratuito, non provocato, violento, implicasse, a prescindere dall'assenza di precedenti, l'applicazione di una sanzione prossima al massimo della pena edittale anche e soprattutto per le gravosissime conseguenze del pugno.

La ricorrente sa o deve sapere, per esperienza di lettura dei provvedimenti sportivi, che le sanzioni collegate al "pugno" vengono giudicate con notevoli differenziazioni l'un dall'altra a seconda della situazione descritta dal direttore di gara ovvero – nel caso della prova televisiva – delle risultanze delle azioni visionate.

Nella maggior parte dei casi un "normale" pugno inferto o scambiato da o tra giocatori immersi nell'agonismo del momento, viene sanzionato, in assenza di recidiva, con due/tre settimane di squalifica, ma, nel caso che ci occupa il giudicante si è trovato di fronte ad un atteggiamento (ed a conseguenze) che nulla hanno di "normale" se ci si perdona l'ardito utilizzo del termine "normale" riferito ad un pugno.

Le modalità, già più volte ripetute e note e le conseguenze fisiche subite dal giocatore Pavan sono state devastanti. Il GSN ribadisce, ove mai ve ne fosse bisogno, il valore e la giusta applicazione del termine "devastante".

Ciò non solo perché il giocatore colpito ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico come conseguenza del colpo ed una prognosi di guarigione di ben 90 giorni, ma il gesto ha gettato una luce del tutto negativa sul nostro sport, con valenza nazionale, ed è quest'aspetto che – da sempre – viene considerato quale situazione fondamentale da tutelare dai giudici sportivi di ogni ordine e grado.

Valga il vero: l'orgoglio della nostra disciplina, è sempre stato quello di essere praticato in maniera agonisticamente dura, anche violenta nei contatti, ma, leale e rispettosa dell'incolumità altrui, proprio perché, di per sé stessa, la pratica di questo sport può arrecare talvolta danni fisici connessi proprio agli involontari "contatti irruenti" dei praticanti.

Se si vuole, come tutti noi lo vogliamo, che il rugby continui ad avere sempre maggior successo e riesca ad attirare a sé quanti più giovani possibile, è immaginabile quale “pubblicità” negativa sia sortita da un simile episodio, per cui, è consequenziale che il gesto compiuto dal Ferraro debba essere sanzionato in maniera esemplare in modo da dissuadere, o almeno provare a dissuadere, altri, a compierne di simili.

Per quanto sopra chiarito il GSN ritiene infondata la doglianza connessa all'eccessività della pena.

Non hanno, in questo stesso contesto, alcun pregio, ai fini della chiesta diminuzione della pena, le asserzioni della ricorrente che il Ferraro fosse “visibile” al Pavan e che questi lo abbia spinto con la mano destra in modo da ostacolarne il movimento perché sono così poco “palpabili” ed ininfluenti rispetto alla situazione di fatto venutasi a creare per colpa del Ferraro che non giustificano in alcuna maniera l'accaduto.

Bisogna intendersi infatti per il concetto di “visibile” nel senso che, ad un certo punto, la visibilità del Ferraro per forza di cose si è appalesata, ma, la fulmineità del suo movimento è stata tale che dal momento della “visibilità” al momento del subire il colpo non v'è stato spazio temporale alcuno.

A differenza di quanto asserito dalla ricorrente la ripresa televisiva mostra chiaramente come il Pavan sia stato “distratto” ed “impegnato” nella scaramuccia (di poco conto) con il numero 4 del Viadana e sia stato colpito mentre ancora volgeva il viso verso quest'ultimo. Di qui, si ribadisce, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 26/2 lettera b).

La ricorrente richiama, inoltre, nella sua lunga e ben articolata opposizione, il particolare “momento” psicologico che avrebbe in certo qual modo “CONDIZIONATO” il giocatore Ferraro per essere stato, precedentemente un tesserato della stessa società Viadana, ora avversaria sportiva. Tuttavia, a ben vedere, tale circostanza, piuttosto che a favore del Ferraro si può ritenere che gli si ritorca contro.

Nell'esperienza comune, il giocare contro ex compagni di squadra porta il partecipante a “frenare” inconsciamente la propria vis agonistica mentre nel caso di specie l'incolpato ha fatto esattamente il contrario.

Proseguendo nell'approfondimento delle doglianze tese ad alleviare la posizione del suo giocatore, la ricorrente lamenta che la valutazione del giudice deve investire tutto il complesso di circostanze che caratterizzano l'accadimento e non soltanto la gravità del danno prodotto, per cui, dovrebbe assumere rilievo il fatto che *“la condotta del Ferraro si sia esaurita in unico colpo, dovendosi escludere la pervicacia nell'azione illecita.”*

Sia consentito, a questo punto, al GSN esclamare un liberatorio “meno male”! perché visto il colpo da micidiale KO sferrato dal Ferraro, è meglio non immaginare cosa sarebbe successo al Pavan se, in luogo di un solo pugno, avesse ricevuto una gragnuola di colpi.

La difesa, sempre nella sua analisi, non condivide il riconoscimento della sussistenza delle aggravanti di cui all'articolo 26/2 lettere a) e b) e le relative argomentazioni del giudice.

In particolare, asserisce la ricorrente che un colpo al “volto” non integra l'aggravante citata poiché *“la medesima richiede che l'azione violenta abbia ad oggetto la “testa” dell'avversario.”*

Orbene, il ritenere che il “volto” non faccia parte della “testa” appare irrispettoso del comune sentire, che intende per “testa” “tutto” ciò che va dall'estremità del collo all'estremità del capo, ma non solo: anche la “ratio” stessa della norma porta alla stessa naturale conclusione.

In ordine, ancora, alla ritenuta erronea applicazione dell'aggravante di cui alla lettera b) dell'art. 26/2 r.d.g., la ricorrente prende spunto dalla frase utilizzata dal giudice “per cui appare evidente che non si aspettava un gesto simile” per approfondire il concetto ed affermare che a suo dire la manifesta vulnerabilità possa ritenersi sussistente solamente nei casi in cui la persona offesa si trovi in situazioni di minorata difesa quindi di incapacità o impossibilità a difendersi e l'agente approfitti di tale circostanza nell'esecuzione dell'azione scorretta.

Orbene la reclamante ha “centrato” appieno il concetto e la ratio di questa aggravante ed è proprio nel senso dalla stessa chiarito che si muovono le decisioni, in generale, del giudice sportivo.

Ma, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, anche nel caso specifico il giudice si è attenuto al principio.

Infatti “la manifesta vulnerabilità” è stata ritenuta sussistente e giustificata – come già sopra chiarito - proprio a seguito della “sorpresa” del gesto, inaspettato, del tutto avulso dal contesto che in quel momento stava “vivendo” il Pavan.

In sostanza, in sede di applicazione si è ritenuto che il non aspettarsi il colpo fosse equivalente ad una ipotesi di “difesa abbassata” (del pugilato) che non ha consentito al Pavan di frapporre allo stesso un ostacolo: un braccio, una mano, oppure anche una semplice “schivata” di testa in modo da evitare od attutire il colpo.

Si deve pertanto ribadire, ancora una volta che anche sotto questo aspetto le doglianze della reclamante non possono essere accolte.

Come ultimo motivo di ricorso, viene infine chiesto il riconoscimento dell'attenuante generica di cui all'articolo 10 comma 2 r.d.g. alla luce del ravvedimento manifestato dal sig. Ferraro con la comunicazione mail al Pavan, allegata in copia, con la quale lo stesso si scusa del suo gesto.

In questa mail, il sig. Ferraro, finalmente, manifesta, a parere di questo GS, di aver riacquisito in toto lo spirito del vero rugbysta, per un “disgraziato” momento obnubilato, e si esprime con apprezzabili e sinanche appropriate parole verso il suo sfortunato avversario.

In virtù di questo ravvedimento, non così frequente anch'esso negli ambienti sportivi e non, il Ferraro merita che la chiesta esimente, di cui all'art. 10 comma 2 Rdg, gli sia concessa, per la qual circostanza si ritiene equo ridurre di un mese la sanzione originaria di sette mesi di squalifica.

Infine, una breve replica sulla fondatezza di quanto lamentato al punto 3) “note procedurali”.

Sostiene la società Calvisano che il Giudice Sportivo ricevuti tempestivamente i mezzi di prova indicati nel reclamo debba trasmettere (obbligatoriamente) gli stessi al Procuratore Federale per le necessarie indagini.

La materia ha formato oggetto, di una richiesta di interpretazione autentica al "Legislatore" (annata sportiva 2007) il quale, verbalmente, ha riconosciuto valide le argomentazioni contrarie illustrate dal GSN ossia in primis che la frase "..omissis...trasmette gli atti al Procuratore Federale per le necessarie indagini non vuol significare che "comunque" gli atti debbano essere trasmessi ma, viceversa, che qualora le situazioni sottoposte al vaglio del giudice siano ritenute di semplice valutazione ed altresì esaustivo il materiale prodotto dal ricorrente, il GSN abbia senz'altro la facoltà di giudicare direttamente l'accaduto perché non si è in presenza della necessità di indagini ulteriori; in secondo luogo perché agendo in tale maniera l'operato del giudice va incontro anche all'osservanza del principio di "snellezza" e "rapidità" decisionale richiesto dal diritto sportivo.

Lamenta ancora la ricorrente la reiezione della sua richiesta di accesso agli atti avanzata ai sensi dell'articolo 52 R.d.G. ma, a ben vedere l'articolo in questione si esprime chiaramente con l'avverbio: "dopo" che la dice tutta sulla tempistica del rilascio della documentazione e, comunque, non nella fase del giudizio omologatorio e monitorio visto che quando il legislatore ha voluto esprimersi in tal senso lo ha fatto con l'articolo 81 punto 6) del R.d.G. (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.).

P.Q.M.

Il GSN, visti gli articoli: 10 comma 2, 26/1/k,26/2/a),26/2/b),52,72 comma 3 in relazione al 77/ 1 lett.b), 79, 80, 81, 90 punti 3 e 4 Reg. di Giustizia e Del. Fed. 99/2012, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società Rugby Calvisano **riduce la sanzione della squalifica inflitta al tesserato sig. Ferraro Luigi per la violazione degli articoli 26/1/k,26/2/a),26/2/b),72 punto 3 in relazione all' Art. 77 comma 1 lett.b), a 6 (SEI) MESI DI SQUALIFICA (dal 10 Gennaio 2013 al 9 Luglio 2013 compresi).**

La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi della Delibera Federale n. 99/2012 valida per tutte le stagioni sportive e ai sensi dell'art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia.
dispone restituirsì il contributo funzionale.

Roma, 31 Gennaio 2013

(Avv. Michele Carlotto)

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)**